



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/05/2012

ADDI' 18/05/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CANGEMI

DELIBERAZIONE N. 212

Oggetto:

POR FESR Lazio 2007-2013 - Attività I.5 "Sostegno all'accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi ed i fondi di garanzia ed altre forme di credito innovative, attivate dalla Regione Lazio". Costituzione di un "fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS" (Piani Locali e Urbani di Sviluppo) selezionati nell'ambito l'Attività V.1 - "Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane". Modifiche alla D.G.R n. 632 del 7 agosto 2009 ed approvazione dello schema di Convenzione.



212 18 MAG. 2012 *fr*

OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013 – Attività I.5 “Sostegno all’accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi ed i fondi di garanzia ed altre forme di credito innovative, attivate dalla Regione Lazio”. Costituzione di un “fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS” (Piani Locali e Urbani di Sviluppo) selezionati nell’ambito l’Attività V.1 – “Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane”. Modifiche alla D.G.R n. 632 del 7 agosto 2009 ed approvazione dello schema di Convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore al Bilancio, Programmazione economico – finanziaria e Partecipazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 – “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. n. 20 del 23/12/2011 riguardante il Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2012 ;

VISTO il “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n. 39 del 3 aprile 2007 e adottato, nella versione definitiva, con Decisione della Commissione n. C(2007)4584 del 2/10/2007;

VISTA la revisione al POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n. 15 del 28 marzo 2012 e adottato, nella versione definitiva, con Decisione della Commissione n. C(2012) 1659 del 28/03/2012;

PRESO ATTO che il POR FESR Lazio 2007-2013, a seguito della revisione, prevede un nuovo Asse per lo Sviluppo Urbano e Locale (Asse V) finalizzato a promuovere la riqualificazione urbana in un’ottica di sviluppo sostenibile;

CONSIDERATO che detto Asse “Sviluppo Urbano e Locale” si attua attraverso la realizzazione di Piani Locali e Urbani di Sviluppo (P.L.U.S.) definiti come insieme di operazioni integrate e complesse, volte alla rivitalizzazione economica, sociale e ambientale dei centri urbani attraverso azioni miranti a rimuovere i fattori di degrado e a favorire lo sviluppo urbano sostenibile;

VISTE le DGR n. 348/2011 e n.359/2011 relative all’approvazione dell’Avviso Pubblico “Invito a presentare candidature per la prequalificazione dei progetti a valere sull’Attività V.1 – Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane – in virtù della proposta di revisione del POR FESR Lazio 2007-2013”;

VISTA la Determinazione n. B00027 del 9 gennaio 2012 con la quale la Regione Lazio ha approvato l’elenco delle domande ammesse alla seconda fase dell’avviso pubblico “Invito a presentare candidature per la prequalificazione dei progetti a valere sull’Attività V.1 – Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane” del POR FESR



212 18 MAG. 2012 R

Lazio 2007-2013 e le procedure che regolano la concessione dei contributi ai Comuni ammessi al finanziamento;

CONSIDERATO che gli interventi presentati nei P.L.U.S. e ritenuti ammissibili, nella loro diversa valenza tipologica, rappresentano un ragionato e strutturato parco progetti che nella loro elaborazione e rappresentazione strategica costituiscono un volano sia per le economie locali sia per l'economia regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0374/2011 "Nomina Commissione di Valutazione dei Piani Locali e Urbani di Sviluppo (P.L.U.S.), prevista all'art. 9 dell'Avviso Pubblico, approvato con le DGR n. 348/2011 e n.359/2011;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00122/2012 "Commissione di Valutazione dei Piani Locali e Urbani di Sviluppo (P.L.U.S.), prevista all'art. 9 dell'Avviso Pubblico, approvato con le DGR n. 348/2011 e n.359/2011 - Conferma Commissione e sostituzione componente";

CONSIDERATO che il Presidente della suddetta Commissione con nota prot. n. 96632 del 17 maggio 2012 "Asse V - Ipotesi di razionalizzazione interventi a favore delle PMI":

- ha segnalato richieste da parte dei Comuni beneficiari per oltre 8,5 milioni di contributi a fondo perduto per incentivare investimenti delle PMI coerenti con le strategie di riqualificazione e di sviluppo di ciascun PLUS;
- ha reso noto che la Commissione ha proposto una copertura finanziaria solo parziale rispetto le richieste ritenute ammissibili, ritenendo opportuno finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria con le economie degli altri interventi, che hanno tempi di realizzazione più lunghi e, quindi, hanno avuto priorità nella copertura finanziaria;
- ha suggerito, anche in considerazione della attuale fase di difficoltà finanziaria, la costituzione di un Fondo di Garanzia per soddisfare il fabbisogno di investimenti rilevato e sostenere anche la quota comunque a carico delle PMI.

CONSIDERATA la crescente difficoltà per le PMI ad ottenere risorse finanziarie a causa del deterioramento delle condizioni di offerta di credito come evidenziato, tra l'altro, da:

- il Supplemento Statistico al Bollettino economico della Banca d'Italia n. 68 pubblicato il 17 Aprile 2012, che registra una diminuzione dei prestiti erogati dal sistema bancario alle PMI, con una contrazione nel mese di dicembre 2011 pari al 2,2%;
- un'analisi elaborata della Cgia di Mestre che segnala tassi bancari saliti al di sopra della media dell'euro con tassi dei prestiti alle imprese in Italia fra i più alti d'Europa: i tassi applicati per i prestiti fino a un milione di euro, quasi al 5%, sono inferiori solo a quelli spagnoli, mentre la Germania è sotto il 4% e la Francia sotto il 3,5%. Sui prestiti oltre il milione di euro, l'Italia è in assoluto il paese più caro, con tassi quasi al 4%;
- un'analisi elaborata da Fondazione Impresa che segnala una richiesta di credito prevalentemente (57%) destinata a colmare carenze di liquidità.

RITENUTO opportuno costituire, per quando finora detto, un Fondo di Garanzia per l'accesso al credito delle PMI, denominato "fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai Piani Locali e Urbani di Sviluppo (P.L.U.S.) selezionati dell'ambito l'Attività V.1", ai sensi dell'art. 44, par. 1, lett. a), del Regolamento (CE) 1083/06 e ss. mm. e ii., e degli artt. 43-45 del Regolamento (CE) 1828/06 e ss. mm. e ii., dotato di risorse finanziarie pari a € 2.500.000,00;



CONSIDERATO che il predetto Fondo di Garanzia troverà copertura a valere sul Bilancio regionale, esercizio finanziario 2012, nella misura di €. 1.250.000,00 sul Cap. A38101, di €. 1.203.000,00 sul Cap. A38102 e di €. 47.000,00 sul Cap. A38103;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nei settori industria, artigianato, commercio, turismo, agricoltura e servizi, ha promosso con L.R. n. 11 del 22/05/1997 art. 52, come da ultimo modificato dall'art. 1, commi 83 e 84, della L.R. n. 12 del 13/08/2011, la costituzione di una società regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio SpA;

CONSIDERATO, inoltre, che Unionfidi Lazio S.p.A. ha partecipato al progetto Fin.Urb.Act in qualità di thematic expert ed ha inoltre coordinato il Local Support Group (LSG). Tale progetto, approvato e finanziato nell'ambito della seconda call for proposal del Programma Urbact II, ha l'obiettivo di rafforzare le performance dell'economia urbana ed incrementare l'occupazione, offrendo adeguate strutture di sostegno per un'innovativa, competitiva e qualificata imprenditorialità.

CONSIDERATO, pertanto, che Unionfidi Lazio S.p.A. ha sviluppato una esperienza di livello europeo proprio nel migliorare l'accesso al credito e alla finanza a favore delle nuove piccole e medie imprese in fase di start-up nel quadro di processi di rigenerazione urbana e della promozione di uno sviluppo urbano sostenibile che è la finalità del Fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS.

CONSIDERATO la D.G.R n. 632 del 7 agosto 2009 – "Approvazione delle modalità attuative dell'Attività 5 dell'Asse I "Sostegno all'accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi ed i Fondi di garanzia ed altre forme di credito innovative, attivate dalla Regione Lazio".

RITENUTO opportuno modificare l'Allegato 1 alla suddetta DGR n. 632 del 7 agosto 2009 prevedendo l'aggiunta della operazione "Fondo di Garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS", ed in particolare:

- a. aggiungere al paragrafo 5.2.2 una terza sub-attività I.5.3 "denominata "Fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS" (Piani Locali e Urbani di Sviluppo) selezionati nell'ambito l'Attività V.1 - Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane";
- b. aggiungere il paragrafo I.5.3 "La sub attività consiste in un fondo di garanzia affidato in gestione alla società *in house* Unionfidi Lazio S.p.A. che opera mediante metodologie consolidate di valutazione già sviluppate in accordo con la massima parte del sistema bancario regionale, per sostenere l'accesso al credito da parte delle PMI che risulteranno ammissibili alle agevolazioni previste dai bandi emanati dai Comuni titolari dei P.L.U.S. La sovvenzione sarà erogata in conformità al Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)."
- c. eliminare al paragrafo "Disposizioni comuni" le parole "e finalizzati a: a) investimenti in beni materiali ed immateriali; b) riequilibrio finanziario dell'impresa; c) capitalizzazione dell'impresa".
- d. sostituire al paragrafo 5.4, l'importo di "22.500.000" nella cella "Risorse (€)" in luogo di "20.000.000"
- e. sostituire al paragrafo 5.4, la dizione "le risorse finanziarie sono attribuite alle sub-attività 1 e 2, nella misura di 10 milioni ciascuna, e alla attività 3 nella misura di 2,5 milioni".
- f. specificare nel paragrafo 5.8 che per la sub-attività 3, la struttura operativa responsabile della operazione (RdO) è la Direzione Programmazione Economica, Ricerca ed



Innovazione, che con propri atti individua il referente operativo, e l'Organismo Intermedio è Unionfidi S.p.A.

- g. aggiungere il paragrafo "5.9.2": "Per quanto riguarda la sub-attività 3 il Responsabile dell'Operazione assicura il coordinamento tra i Comuni beneficiari dell'Attività V.1 - Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane, Unionfidi Lazio SpA e gli Intermediari Finanziari con quest'ultima convenzionati, in modo che le procedure per accedere ai contributi a fondo perduto per incentivare investimenti delle PMI coerenti con le strategie di riqualificazione e di sviluppo di ciascun PLUS risultino integrate con l'attivazione del Fondo di garanzia in oggetto."

PRESO ATTO che l'art. 59 co. 2 del Regolamento (CE) 1083/2006 prevede la possibilità di designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'Autorità di Gestione (di seguito anche "AdG"), sotto la responsabilità di detta autorità, e che l'art. 12 del Reg. (CE) 1828/2006 prevede che laddove uno o più compiti dell'AdG siano effettuati da un organismo intermedio i pertinenti accordi siano registrati per iscritto.

VISTO lo "Schema di convenzione per la gestione fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS" (Piani Locali e Urbani di Sviluppo) selezionati nell'ambito l'Attività V.1 - Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane, Allegato "A" alla presente deliberazione.

RITENUTO pertanto di approvare lo "Schema di convenzione per la gestione fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS" (Piani Locali e Urbani di Sviluppo) selezionati nell'ambito l'Attività V.1 - Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane, riportato in allegato "A" alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO che l'art. 78 co. 7 del Regolamento (CE) 1083/2006 prevede che "le risorse restituite all'operazione a partire dagli investimenti avviati dai fondi di cui all'art.44 (Strumenti di ingegneria finanziaria) o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte, sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano delle piccole e medie imprese" e come specificato nella nota COCOF 10/0014/04 "Guidance note on financial engineering under Article 44 of Council Regulation (EC) No. 1083/2006 tali risorse siano destinate preferibilmente ad altre operazioni da realizzarsi mediante strumenti di ingegneria finanziaria;

RITENUTO di prevedere che le risorse restituite alla Regione Lazio dal "Fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS" siano riattribuite a favore di progetti di sviluppo delle piccole e medie imprese mediante incremento delle disponibilità del fondo per lo sviluppo economico, la ricerca e l'innovazione (L.R. 13/08) e destinate preferibilmente ad altre operazioni da realizzarsi mediante strumenti di ingegneria finanziaria.

All'unanimità

DELIBERA

In conformità con le premesse che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di costituire un Fondo di Garanzia per l'accesso al credito delle PMI, denominato "Fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai Piani Locali e Urbani di Sviluppo (P.L.U.S.) selezionati dell'ambito l'Attività V.1", ai sensi dell'art. 44, par. 1, lett. a), del Regolamento (CE) 1083/06 e ss. mm. e ii., e degli artt. 43-45 del Regolamento (CE) 1828/06 e ss. mm. e ii., dotato di risorse finanziarie pari a € 2.500.000,00 ;



2. di destinare alla copertura finanziaria del predetto Fondo di Garanzia l'importo di €.2.500.000,00 a valere sul Bilancio regionale, esercizio finanziario 2012, nella misura di €.1.250.000,00 sul Cap. A38101, di €.1.203.000,00 sul Cap. A38102 e di €. 47.000,00 sul Cap. A38103;
3. di modificare l'Allegato 1 alla DGR n. 632 del 7 agosto 2009 – "Approvazione delle modalità attuative dell'Attività 5 dell'Asse I "Sostegno all'accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi ed i Fondi di garanzia ed altre forme di credito innovative, attivate dalla Regione Lazio", prevedendo l'aggiunta della operazione "Fondo di Garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS", ed in particolare:
 - a. aggiungere al paragrafo 5.2.2 una terza sub-attività I.5.3 "denominata "Fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS" (Piani Locali e Urbani di Sviluppo) selezionati nell'ambito l'Attività V.1 - Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane";
 - b. aggiungere il paragrafo I.5.3 "La sub attività consiste in un fondo di garanzia affidato in gestione alla società *in house* Unionfidi S.p.A. che opera mediante metodologie consolidate di valutazione già sviluppate in accordo con la massima parte del sistema bancario regionale, per sostenere l'accesso al credito da parte delle PMI che risulteranno ammissibili alle agevolazioni previste dai bandi emanati dai Comuni titolari dei P.L.U.S. La sovvenzione sarà erogata in conformità al Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)."
 - c. eliminare al paragrafo "Disposizioni comuni" le parole "e finalizzati a: a) investimenti in beni materiali ed immateriali; b) riequilibrio finanziario dell'impresa; c) capitalizzazione dell'impresa".
 - d. sostituire al paragrafo 5.4, l'importo di "22.500.000" nella cella "Risorse (€)" in luogo di "20.000.000"
 - e. sostituire al paragrafo 5.4, la dizione "le risorse finanziarie sono attribuite alle sub-attività 1 e 2, nella misura di 10 milioni ciascuna, e alla attività 3 nella misura di 2,5 milioni".
 - f. specificare nel paragrafo 5.8 che per la sub-attività 3, la struttura operativa responsabile della operazione (RdO) è la Direzione Programmazione Economica, Ricerca ed Innovazione, che con propri atti individua il referente operativo, e l'Organismo Intermedio è Unionfidi S.p.A.;
 - g. aggiungere il paragrafo "5.9.2": "Per quanto riguarda la sub-attività 3 il Responsabile dell'Operazione assicura il coordinamento tra i Comuni beneficiari dell'Attività V.1 - Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane, Unionfidi SpA e gli Intermediari Finanziari con quest'ultima convenzionati, in modo che le procedure per accedere ai contributi a fondo perduto per incentivare investimenti delle PMI coerenti con le strategie di riqualificazione e di sviluppo di ciascun PLUS risultino integrate con l'attivazione del Fondo di garanzia in oggetto."
4. di approvare lo "Schema di convenzione per la gestione fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai Piani Locali e Urbani di Sviluppo (P.L.U.S.) selezionati nell'ambito l'Attività V.1" riportato in allegato "A" alla presente determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
5. di prevedere che le risorse restituite alla Regione Lazio dal "Fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS" siano riattribuite a favore di progetti di sviluppo delle piccole e medie imprese mediante incremento delle disponibilità del fondo per lo sviluppo economico, la ricerca e l'innovazione (L.R. 13/08) e destinate preferibilmente ad altre operazioni da realizzarsi mediante strumenti di ingegneria finanziaria.



212 : 8 MAG. 2012 R

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet <http://www.porfesr.lazio.it>.



C:\Allegato A.doc

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 21 MAG. 2012



DEG. alla DELIB. N. 212
DEL 11 MAG. 2012



Allegato A

Schema di Convenzione

per la gestione del fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai P.L.U.S.
selezionati nell'ambito l'attività V.1 del POR FESR Lazio 2007-2013

TRA

la Regione Lazio (in seguito anche "Regione"), con sede in Roma Via Cristoforo Colombo, 212 C.F. 80143490581,

E

la società Unionfidi Lazio S.p.A. (in seguito anche "Unionfidi"), con sede in Roma viale Liegi 98 P.IVA e C.F., rappresentata dal Presidente nato a il

PREMESSO CHE

- a) con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 39 del 3 aprile 2007 la Regione ha approvato la proposta di Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (di seguito anche "FESR") nell'ambito dell'obiettivo comunitario "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007-2013 (di seguito anche "POR"), approvato con Decisione C(2007) 4584 del 2 ottobre 2007 dalla Commissione europea;
- b) con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 15 del 28 marzo 2012 la Regione ha approvato la revisione del POR adottato, nella versione definitiva, con Decisione C(2012) 1659 del 28 marzo 2012 dalla Commissione europea;
- c) la Direzione Programmazione Economica, Ricerca ed Innovazione, è individuata nel POR quale Autorità di Gestione del medesimo POR (in seguito anche "AdG");
- d) il Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 1260/1999 e ss. mm. ii., per rispondere all'esigenza di semplificazione e decentramento, ha previsto che la programmazione e la gestione finanziaria dei programmi siano realizzate unicamente a livello dei programmi operativi e degli assi prioritari e che pertanto sono stati soppressi il quadro comunitario di sostegno e il complemento di programmazione previsti dal regolamento (CE) 1260/1999;
- e) il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e ss. mm. ii. ha definito i compiti del FESR, il campo di applicazione del suo intervento con riguardo agli obiettivi "Convergenza", "competitività regionale e occupazione" e "Cooperazione territoriale europea" quali definiti all'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché le forme in materia di ammissibilità al sostegno del Fondo;

- Y010
- f) il Reg. (CE) 1828/06 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e ss. mm. ii. stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR;
- g) con le DGR n. 348/2011 e n.359/2011 la Regione Lazio ha avviato le procedure di selezione dei Piani Locali e Urbani di Sviluppo (di seguito anche "PLUS") nell'ambito della Attività V.1 – Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane (in seguito anche "Attività V.1") prevista dal suddetto POR revisionato;
- h) con successivi atti la Direzione Programmazione Economica, Ricerca ed Innovazione, in qualità di Responsabile dell'Operazione (in seguito "RdO"), sta dando attuazione alla Attività V.1 che vede come beneficiari alcuni dei Comuni del Lazio con oltre 25.000 abitanti (in seguito i "Comuni") e prevede, tra l'altro, contributi a fondo perduto per incentivare investimenti delle PMI coerenti con le strategie di riqualificazione e di sviluppo di ciascun PLUS;
- i) con Deliberazione n. del 18 maggio 2012 la Giunta Regionale ha deliberato:
- i. di costituire un Fondo di Garanzia per l'accesso al credito delle PMI, denominato "fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS" (Piani Locali e Urbani di Sviluppo) selezionati nell'ambito l'Attività V.1 – Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane, ai sensi dell'art. 44, par. 1, lett. a) del reg. (CE) 1083/06 e degli artt. 43-45 del Regolamento (CE) 1828/06 e ss. mm. ii., dotato di risorse finanziarie pari a € 2.500.000;
 - ii. di modificare l'Allegato I alla DGR n. 632 del 7 agosto 2009 – "Approvazione delle modalità attuative dell'Attività 5 dell'Asse I "Sostegno all'accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi ed i Fondi di garanzia ed altre forme di credito innovative, attivate dalla Regione Lazio", prevedendo l'aggiunta della operazione "Fondo di Garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS", individuando, tra l'altro, la Direzione Programmazione Economica, Ricerca ed Innovazione quale Responsabile dell'Operazione;
 - iii. di approvare lo schema della presente Convenzione;
- j) alla presente Convenzione risultano da applicare:
- i. le previsioni relative agli Organismi Intermedi di cui all'art. 59 del Reg. (CE) 1836/06 e all'art. 12 del Reg. (CE) 1828/06 e tutte quelle così indirettamente richiamate ed inclusa l'osservanza delle disposizioni relative al "Sistema di gestione e controllo" approvato con determinazione dirigenziale n. C0270 del 16 febbraio 2009 ai sensi dell'art. 71 del reg. (CE) 1083/06 ed eventuali modifiche ed integrazioni anche successive;
 - ii. le previsioni relative agli strumenti di ingegneria finanziaria – quali gli artt. 44, 56, 78 e 94 del Reg. (CE) 1083/06 e la sezione 8 del Reg. (CE) 1828/06 e ss. mm. ii (con le precisazioni contenute nella nota COCOF 10/0014/04 "Guidance note on financial engineering under Article 44 of Council Regulation (EC) No. 1083/2006") ed eventuali modifiche ed integrazioni anche successive;

- iii. il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

quanto sopra premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1
(Premesse)**


1. Le premesse e i contenuti dei documenti ivi richiamati fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. In considerazione del fatto che Unionfidi è una società strumentale *in house provider* della Regione, fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione anche gli atti a questi collegati di successiva emanazione se resi pubblici o comunicati dal RdO o dall'AdG.




**Art. 2
(Oggetto)**

1. La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione e Unionfidi relativamente allo svolgimento delle attività che quest'ultima dovrà condurre in qualità di affidatario del servizio connesso alla gestione di uno strumento di ingegneria finanziaria denominato "Fondo di Garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS" attivato dalla Regione ai sensi dell'art. 44, par. 1, lett. a) del Reg. (CE) 1083/06 e ss. mm. ii. così come indicato nella citata DGR del 18 maggio 2012 e nella presente convenzione, in appresso indicato per semplicità "Fondo".
2. Le attività, le funzioni e gli obblighi di Unionfidi sono definiti nei successivi articoli:
- a) funzioni di Organismo Intermedio (art. 3 e 4);
 - b) costituzione, gestione amministrativa e liquidazione del Fondo (art. 5 e 6);
 - c) gestione operativa del Fondo (art. 7 e 8).

**Art. 3
(Funzioni di Organismo Intermedio)**

1. Unionfidi, in qualità di Organismo Intermedio provvederà a predisporre e compiere – tenuto conto degli atti d'indirizzo regionali – tutti gli atti e le azioni necessarie all'avvio ed all'espletamento delle azioni indicate nella convenzione e nelle ulteriori disposizioni operative di attuazione stabilite dall'AdG (Descrizione del Sistema di Gestione e controllo, Manuale delle Procedure di gestione e controllo, Manuale informazione e pubblicità, circolari, altro), in conformità a quanto previsto dal POR FESR e disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento vigente, segnatamente con riferimento alle funzioni di:
- a) gestione e monitoraggio del Fondo;
 - b) controllo di I livello, amministrativo-documentale e verifiche in loco sulle operazioni garantite, con riferimento alla sola fase di operatività del Fondo ovvero alle spese di cui alla lettera b), comma 6, art. 78 del reg.(CE) 1083/06 e ss. mm. ed ii.;

- 
- c) organismo di pagamento, sempre con riferimento alla sola fase di operatività del Fondo ovvero alle spese di cui alla lettera c), comma 6, art. 78 del reg.(CE) 1083/06 e ss. mm. ed ii..
2. Sulla base di quanto specificato, l'organismo intermedio pone in essere in collaborazione con i Comuni, le procedure di selezione, attuazione, rendicontazione e controllo relative alle operazioni ad esso affidate. Pertanto esso svolge le seguenti attività:
- a) assicura il rispetto delle norme relative alle attività di informazione e pubblicità, avvalendosi della struttura competente per l'attuazione del Piano di comunicazione;
 - b) seleziona gli intermediari finanziari garantiti e stipula e gestisce i relativi accordi di garanzia assicurando, anche in collaborazione con i Comuni, una corretta informazione alle PMI potenziali beneficiarie dei prestiti garantiti e la correttezza dei flussi informativi e finanziari con gli intermediari finanziari garantiti e le PMI mutuatrici;
 - c) collabora con i Comuni e gli intermediari finanziari selezionati, con le modalità previste negli accordi, nell'istruttoria per la valutazione e la selezione dei prestiti da garantire alle PMI assicurando la verifica dei requisiti di fattibilità tecnica ed amministrativa dei programmi imprenditoriali di sviluppo da ammettere al finanziamento e l'ammissibilità della spesa sottostante a ciascun prestito, accertando che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande delle PMI beneficiarie dei prestiti siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali;
 - d) collabora con i Comuni e gli intermediari finanziari selezionati, con le modalità previste negli accordi, nell'istruttoria per la valutazione e la selezione dei prestiti da garantire alle PMI assicurando la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato, ed ove applicabili, in materia di appalti pubblici, di protezione dell'ambiente e delle pari opportunità;
 - e) collabora con i Comuni e gli intermediari finanziari selezionati, con le modalità previste negli accordi, nell'istruttoria per la valutazione e la selezione dei prestiti da garantire alle PMI assicurando la verifica dei requisiti di fattibilità tecnica ed amministrativa dei programmi imprenditoriali di sviluppo da ammettere al finanziamento e l'ammissibilità della spesa sottostante a ciascun prestito, accertando che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande delle PMI beneficiarie dei prestiti siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali;
 - f) acquisisce copia e valuta la regolarità di tutti gli atti connessi a verifiche o controlli inerenti agli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni, ivi compreso il rispetto delle condizioni specifiche relative ai prestiti a favore delle PMI, con le modalità previste negli accordi con gli intermediari finanziari selezionati e con i Comuni;
 - g) assicura un adeguato circuito dei flussi finanziari per l'esecuzione delle operazioni;
 - h) assicura l'organizzazione e il funzionamento della struttura di controllo di I livello, funzionalmente separata e indipendente dalla struttura di gestione operativa del Fondo, nonché lo svolgimento delle attività ad essa spettanti;

- 
- 
- 
- i) assicura il flusso di informazioni inerenti a ciascun accordo con gli intermediari finanziari selezionati ed a ciascun prestito alle PMI, al controllo di I livello, all'Area Sistemi di Controllo ed ove richiesto all'Autorità di Audit;
 - j) registra e segnala eventuali irregolarità, soppressioni e recuperi conformemente a quanto previsto dai Regolamenti UE in materia di fondi Strutturali ed alle pertinenti disposizioni dell'AdG;
 - k) valida i dati di gestione e monitoraggio del Fondo, assicurando la tempestività e la regolarità del flusso dei dati verso il Centro Unico di Monitoraggio;
 - l) segnala all'Area Sistemi di Controllo la necessità di aggiornare la pista di controllo pertinente e assicura la compilazione del dossier specifico per ciascuna operazione ivi prevista;
 - m) fornisce al RGO gli elementi necessari alla predisposizione di:
 - rapporti annuali di esecuzione;
 - previsioni di spesa;
 - documentazione per il Comitato di Sorveglianza (CdS) e per l'Organismo di Partenariato (OP);
 - informazioni richieste dalla Commissione e/o da altri organismi titolati;
 - n) partecipa alle attività di valutazione del Programma su richiesta del RGO.

Art. 4

(Ulteriori funzioni di Organismo Intermedio nei confronti delle PMI beneficiarie dei prestiti)

1. Oltre a quant'altro previsto dagli accordi con gli intermediari finanziari selezionati, Unionfidi, nella sua qualità di Organismo Intermedio, adotta tutti i provvedimenti nei confronti delle PMI beneficiarie dei prestiti garantiti necessari per consentire i controlli e le verifiche orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei prestiti sulla base delle disposizioni specifiche contenute nel presente convenzione, nei Regolamenti comunitari o nelle disposizioni adottate di conseguenza. Possono in ogni momento essere effettuati accertamenti documentali ed ispezioni *in loco* presso le PMI beneficiarie dei prestiti garantiti, le quali devono:
 - a) conservare fino al 31/12/2018:
 - documentazione giustificativa della spesa relativa al programma imprenditoriale di sviluppo che è stato realizzato utilizzando il prestito,
 - la documentazione comprovante quanto dichiarato dalla PMI beneficiaria in sede di richiesta del prestito;
 - tutti gli elaborati tecnici relativi al programma imprenditoriale di sviluppo oggetto del prestito;
 - b) assicurare, senza limitazioni, alle persone ed agli organismi che per norma hanno il diritto di verifica e controllo:
 - la possibilità di effettuare ispezioni e controlli;
 - l'accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento;
 - c) informare il pubblico della sovvenzione ottenuta, con le modalità previste dagli artt. 8 e ss. del Reg. (CE) n.1828/2006, tramite:
 - l'esposizione di una targa, nel caso di acquisto di un oggetto fisico, infrastruttura o di interventi costruttivi, entro sei mesi dal completamento dell'investimento;

- U
N
I
O
N
E
C
O
M
U
N
I
T
A
R
I
A
- l'installazione di un cartello durante la realizzazione dell'investimento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

Art. 5
(Costituzione e gestione del Fondo)

1. Alla copertura finanziaria del Fondo oggetto della presente convenzione, concorrono € 2.500.000 (Euro due milioni e cinquecentomila/00) di risorse comunitarie, statali e regionali previste dal POR FESR Lazio 2007-2013 che sono conferite a Unionfidi a seguito della costituzione formale del Fondo mediante la sottoscrizione della presente convenzione, che costituisce accordo di finanziamento ai sensi dell'art. 43, par. 3, del reg. (CE) 1828/2006 e ss. mm. ii..
 2. Il Fondo viene ascritto tra le passività dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio di Unionfidi nella fattispecie di "fondi di terzi in amministrazione" per tutto il periodo che intercorre tra il trasferimento delle risorse e la loro restituzione alla Regione, e non contribuiscono a costituire il patrimonio netto della società. Il Fondo è segregato nella contabilità di Unionfidi, non ha personalità giuridica e le sue modalità di impiego sono regolate e vincolate dalla presente convenzione.
 3. Unionfidi si impegna a gestire le giacenze finanziarie del Fondo, in modo professionale, evitando potenziali conflitti di interesse e mirando a massimizzarne la redditività impiegandole per l'acquisto di titoli di Stato e similari ed operazioni finanziarie esenti da rischi (depositi bancari, titoli o obbligazioni garantite dallo Stato italiano o da Stati esteri con rating pari ad almeno AA).
- U
N
I
O
N
E
C
O
M
U
N
I
T
A
R
I
A

Art. 6
(Movimentazione e liquidazione del Fondo)

1. La movimentazione del Fondo è regolata da contabilità separata rispetto alle altre attività di Unionfidi e agli altri fondi da essa gestiti e concentrata sul conto corrente dedicato indicato all'art. 12. Il Fondo può incrementarsi per le seguenti cause:
 - a) proventi derivanti dalla gestione delle giacenze finanziarie del Fondo ;
 - b) le somme rivenienti dall'esito di eventuali procedure di recupero di posizioni insolventi sulle quali sia stata escussa la garanzia;
 - c) eventuali restituzioni di garanzie erroneamente escusse e penali, con le modalità previste dagli accordi con gli Istituti Finanziari selezionati.Il Fondo può decrementarsi per le seguenti cause:
 - d) versamenti dovuti agli intermediari finanziari selezionati per escussione delle garanzie, con le modalità previste dagli accordi con gli stessi;
 - e) le imposte e le tasse dovute per legge sulle operazioni realizzate dal Fondo;
 - f) rimborso alla Regione Lazio delle giacenze finanziarie che si renderanno disponibili durante il "disinvestment period", ovvero dal 1° luglio 2015 fino al 31 dicembre 2020, o comunque alla conclusione di tutti i rapporti giuridici attribuibili al Fondo.

2. Unionfidi si impegna ad effettuare trimestralmente i rimborsi previsti alla lettera f) del comma 1 ed a restituire eventuali somme non impegnate entro il 1° luglio 2015, mediante versamento sul c/c bancario intestato alla Regione Lazio, che sarà dalla stessa Regione successivamente comunicato. La causale di versamento, da indicare all'atto del trasferimento, dovrà essere la seguente: "restituzione risorse relative al fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS".
2. Unionfidi si impegna a fornire alla Regione adeguata informativa in relazione allo stato del Fondo in termini di risorse impegnate per l'esecuzione del Programma, specificando, oltre ai movimenti di cui al comma 1, le risorse accantonate per garanzie prestate agli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 7 che vanno sottratte dalle giacenze finanziarie disponibili di cui al comma 1 lettera f) fino alla definitiva definizione delle operazioni di prestito sottostanti. Tale informativa deve essere inoltrata con le modalità previste dal sistema di monitoraggio del POR FESR Lazio 2007-13.

Art. 7

(Operatività e Strategia di investimento)

1. La garanzia rilasciata a valere sul Fondo - nel rispetto delle condizioni di cui al Reg. (CE) 1998/2006 - si esplica in forma di garanzia diretta, di natura primaria, e viene rilasciata, mediante l'emissione di lettere di garanzia agli Intermediari finanziari selezionati, fino ad un massimo del 80% (ottanta per cento) di ciascun finanziamento chirografario garantito. La garanzia è esigibile a prima richiesta in caso di insolvenza delle PMI mutuarie, secondo le modalità e le forme che saranno meglio definite nelle convenzioni con gli intermediari finanziari. La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, esclusivamente entro i limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie di cui all'art. 5. La garanzia del Fondo non costituisce per Unionfidi e per la Regione vincolo di coobbligazione con le PMI mutuarie.
2. La garanzia non ha valore integrativo delle altre garanzie personali che assistono il finanziamento e che dovranno comunque essere acquisite dal sistema bancario. La garanzia ha il fine esclusivo di agevolare l'accesso al credito e viene concessa a PMI economicamente e finanziariamente sane. Sono escluse le PMI in difficoltà ai sensi dell'art. 1, par. 7 del Reg. 800 ed i soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
3. L'importo massimo dei finanziamenti ammessi alle garanzie del Fondo non potrà superare per ogni singola PMI l'importo complessivo di 500.000 euro. Ai sensi del Reg. (CE) 1998/2006, art. 1, sono escluse le:
- imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE. Per le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del TFUE, l'importo del prestito non è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate e non è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;



- c) attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, o garanzie per prestiti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione. La concessione della garanzia non è condizionata all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- d) imprese attive nel settore carboniero ai sensi del 4. regolamento (CE) n. 1407/2002;
- e) imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, limitatamente ai prestiti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada.

4. Unionfidi stipulerà apposite convenzioni con gli credito intermediari finanziari, che dovranno prevedere l'accettazione integrale della presente Convenzione, assicurando l'accesso a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di legge per esercitare l'attività di erogazione del credito. Gli credito intermediari finanziari che hanno sottoscritto Accordi Quadro con Unionfidi potranno recepire le finalità e l'operatività della presente Convenzione con la sottoscrizione della relativa Scheda tecnica.



5. I provvedimenti per l'impegno delle risorse del Fondo sono sottoposti a deliberazione da parte dello specifico "Comitato Crediti", così come previsto dall'art. 1, comma 83 della L.R. n. 12 del 13/08/2011, costituito presso Unionfidi Lazio che assume le relative deliberazioni, a suo insindacabile giudizio. Contestualmente all'attivazione della garanzia, la Unionfidi procederà all'accantonamento tecnico contabile di una quota delle risorse in percentuale sulla base dell'entità del rischio corrispondente alle operazioni sulla base dei parametri previsti nella seguente tabella:

Fascia di rating Unionfidi	Quota accantonamento %
A	5
B	15
C	25
Start up	25

6. Ulteriori caratteristiche delle operazioni finanziate, delle forme tecniche di finanziamento e le forme per interagire con le PMI mutatarie saranno oggetto di specifici piani concordati con i Comuni in stretto raccordo con il RdO per tenere conto delle specifiche strategie di ciascun PLUS e dei relativi avvisi pubblici rivolti alle PMI che, mediamente, si rivolgono soprattutto alle start up. Tale attività sarà realizzata da Unionfidi utilizzando le metodologie mutate dal progetto Fin.Urb.Act e costituiranno una integrazione di dettaglio della presente Convenzione.

**Art. 8
(Organizzazione delle strutture)**

1. Al fine di dare attuazione alla presente convenzione e agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile in relazione al POR FESR e alla specifica operazione, Unionfidi dovrà organizzare le proprie strutture tecnico-amministrative in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza

REGIONE LAZIO

dell'azione amministrativa nonché della richiesta separazione funzionale tra le attività di gestione e quelle relative al controllo delle operazioni.

Art. 9
(Compensi)

1. L'attività prestata da Unionfidi ai sensi della presente convenzione rientra nei piani di attività finanziati dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. n. 11 del 22/05/1997 art. 52, come da ultimo modificato dall'art. 1, commi 83 e 84, della L.R. n. 12 del 13/08/2011. Il mancato utilizzo delle somme messe a disposizione di cui all'art. 5 entro il 30 giugno 2014, costituisce elemento negativo nella valutazione dell'attività di Unionfidi nell'ambito della regolamentazione che disciplina i rapporti della Regione Lazio con le proprie società strumentali *in house provider*.
2. Al Fondo potranno essere addebitati costi reali aggiuntivi da sostenersi da parte di Unionfidi, nei limiti di 5.000 Euro per ciascun PLUS, per eventuali attività definite ed approvate ai sensi dell'art. 7 comma 6.

Art. 10
(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2020, salvo disdetta scritta da parte della Regione Lazio da comunicarsi con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
2. Anche in caso di disdetta, in relazione alle operazioni precedentemente perfezionate, le parti si impegnano ad ottemperare ai rispettivi obblighi contratti per effetto degli accordi di garanzia sottoscritti con gli intermediari finanziari, salvo diritto di surroga da parte della Regione Lazio, e sino a conclusione delle operazioni medesime.

Art. 11
(Inadempienze e risoluzioni)

1. Qualora Unionfidi esegua la prestazione in modo non conforme a quanto specificato nel presente atto o con un ritardo non imputabile ad eventi imprevedibili, ovvero nel caso di inadempienze gravi e ripetute, è fatta salva la facoltà della Regione di procedere alla risoluzione del contratto e di assumere provvedimenti nell'ambito dei poteri di "controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici" conseguenti alla definizione di Unionfidi quale Società "in house provider" della Regione Lazio.

Art. 12
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Unionfidi assume l'obbligo di adempiere, ed ove applicabile a far adempiere agli istituti finanziari selezionati, a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. n. 136/2010. A tal fine per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente convenzione, utilizzerà il conto corrente n. IBAN

..... presso sul quale l'Amministrazione Regionale accrediterà le somme previste nel presente atto. Ai sensi dell'art. 3 c. 7 della summenzionata legge, Unionfidi individua nel sig. nato/a a il C.F. la persona delegata ad operare sul sopra indicato conto.

2. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione non vengono effettuati secondo gli strumenti del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la convenzione si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art.3 c. 8 della L. n. 136/2010.

**Art. 13
(Imposte di registro)**

1. Le imposte di registro ed i relativi oneri accessori dovuti per la presente convenzione sono a carico di Unionfidi.

**Art. 14
(Legge applicata e foro competente)**

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.
2. Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

Roma, il _____

Regione Lazio

**Unionfidi Lazio
S.p.A.**



CS